



Il Ministro del Turismo

Prot. n. SG / 223

Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziare per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, *tour operator*, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;



Il Ministro del Turismo

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19;

VISTA la grave e perdurante situazione di crisi del settore turistico, in ragione delle limitazioni imposte dai provvedimenti adottati nello stato di emergenza;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale “*nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 182, comma 1, che ha istituito un fondo con una



Il Ministro del Turismo

dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*, prevedendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 77, comma 1, lettera c), che ha modificato l'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 265 milioni di euro per l'anno 2020 ed estendendolo al sostegno di guide e accompagnatori turistici;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che ha incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, estendendolo al sostegno delle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 603, che ha incrementato il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 estendendolo, altresì, al sostegno delle imprese turistico-ricettive;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli*



Il Ministro del Turismo

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTA la Decisione C(2021) 2348 final (relativa all'aiuto di Stato SA 62536) della Commissione europea, con la quale è stata integrata, in ragione di quanto previsto nella Comunicazione C(2021) 34/06, la Decisione C(2020) 9434 final, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 59992 (2020/N), nell'ambito della Sezione 3.1 del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni;

VISTA la Decisione 8 luglio 2021, C(2021)5212, con cui la Commissione europea ha autorizzato l'estensione del massimale oltre euro 1,8 milioni del ristoro del danno subito dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* a causa delle conseguenze della pandemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con emendamenti in legge 17 luglio 2020, n. 77.

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403, recante “*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator*”;

VISTO il decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440, recante “*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 ottobre 2020, n. 441, recante “*Ulteriori disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator*”;

VISTO il decreto ministeriale 2 novembre 2020 n. 490, recante “*Riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi*



Il Ministro del Turismo

dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici”;

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 561, recante “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'incremento delle risorse destinate al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici e modifiche al decreto ministeriale 2 ottobre 2020*”;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 565, recante “*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti*”;

VISTO il decreto del Direttore generale turismo 15 settembre 2020, recante “*Avviso pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 – Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinato al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator*”;

VISTI i decreti del Direttore Generale Turismo 9 novembre 2020 e 9 dicembre 2020, con i quali si è provveduto all'assegnazione dei contributi alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*;

VISTO il decreto del Direttore Generale Turismo 27 ottobre 2020, n. 63, recante “*Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento da Covid-19*”;

VISTO il decreto del Direttore Generale Turismo 7 dicembre 2020, n. 271, recante “*Concessione delle risorse per il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici*” e il relativo allegato;

VISTA la nota prot. n. 79 del 13 gennaio 2021, con la quale il Direttore generale Turismo ha rappresentato l'esigenza di integrare la dotazione delle risorse destinate al sostegno di guide turistiche e accompagnatori turistici, per un importo pari a euro 236.453,12 al fine di accogliere alcune istanze di contributo idonee presentate con riferimento all'avviso pubblico di cui al citato decreto direttoriale n. 63 del 2020 e non contemplate nel decreto



Il Ministro del Turismo

direttoriale di concessione delle risorse n. 271 del 2020 e nel relativo allegato per motivi tecnici;

VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 2021, n. 40, recante “*Ulteriore riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’incremento delle risorse destinate al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici*” e, in particolare, l’articolo 1, che ha destinato al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici, di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440, una quota pari ad euro 240.000 delle risorse stanziare per il 2021 sul fondo previsto di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 603, della legge n. 178 del 2020;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ai sensi del quale “*il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 160 milioni di euro*”;

VISTO l’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che incrementa il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, di ulteriori 10 milioni per l’anno 2021, “*in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020*”;

VISTO l’articolo 7 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che inserisce, tra i beneficiari di cui al comma 1 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «*le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici*»;



Il Ministro del Turismo

TENUTO CONTO delle misure di sostegno disposte a favore delle imprese ricettive in ragione del volume dei ricavi e delle relative aliquote percentuali, stabilite dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021 n. 106;

CONSIDERATO che, in ragione delle sopra richiamate decisioni comunitarie, il contributo massimo assegnato sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2020 e del conseguente avviso pubblico 5 ottobre 2020, rep. 56, è stato pari ad € 800.000,00 e che il successivo massimale approvato da parte della Commissione europea è pari ad euro 1.800.000,00;

CONSIDERATO che, al termine della procedura di riconoscimento dei contributi alle agenzie di viaggio e ai tour operator, si sono realizzate economie di spesa con un residuo attivo, pari a euro 128.710.773,95, facente parte delle risorse oggetto del decreto ministeriale 2 novembre 2020, n. 490;

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione del suddetto residuo attivo, in attuazione del citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, alla ripartizione ed all'assegnazione delle residue risorse del fondo, nella misura di euro 269.760.000,00, stanziata per l'anno 2021, da destinare al ristoro delle agenzie di viaggio, *tour operator*, imprese turistico-ricettive, guide turistiche e accompagnatori turistici, nonché delle imprese autorizzate, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 e delle agenzie di animazione per feste e i villaggi turistici;

RITENUTO di dover revocare, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto ministeriale 27 aprile 2021, n. 281, "*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse stanziata per l'anno 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator*", in quanto è opportuno adottare le medesime metodologie al fine di assegnare le risorse residue di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2020, n. 490, tenendo conto dei massimali autorizzati da parte



Il Ministro del Turismo

della Commissione europea, e provvedere con sollecitudine anche, contestualmente, all'assegnazione delle somme stanziare per l'anno 2021, utilizzando criteri omogenei per l'erogazione delle risorse, quali il fatturato e i corrispettivi;

RITENUTO di dovere revocare, ai sensi ai sensi dell'articolo 21-*quiquies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, rep. 565 per esigenze di omogeneità dei procedimenti di erogazione dei contributi relativi agli anni 2020 e 2021;

DECRETA

Art. 1 (*Oggetto*)

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative per:
 - a) la ripartizione e l'assegnazione della somma di euro 269.760.000,00, facente parte delle risorse del fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stanziare per l'anno 2021, pari a euro 100.000.000, ai sensi dell'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed incrementate di ulteriori euro 170.000.000, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6-*ter*, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, detratta la somma di 240.000,00 euro già destinata, ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2021, n. 40, al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
 - b) l'assegnazione della somma di euro 128.710.773,95, economie di spesa con un residuo attivo, facente parte delle risorse, oggetto del decreto ministeriale 2 novembre 2020, n. 490, stanziare per l'anno 2020, sul fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
 - c) l'assegnazione della somma di euro 5.000.000 di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 2020, rep. 565, facente parte delle risorse stanziare per l'anno 2020, sul fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Il decreto ministeriale del 27 aprile 2021, n. 281, è revocato.



Il Ministro del Turismo

3. Il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 565, è revocato.

Art. 2

(Riparto delle risorse per l'anno 2021)

1. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sono ripartite come di seguito indicato:
 - a) alle agenzie di viaggio e i *tour operator*, di cui all'articolo 3 del decreto, sono destinati euro 32.000.000;
 - b) alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, di cui all'articolo 4 del decreto, sono destinati euro 25.760.000;
 - c) alle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti, di cui all'articolo 5 del decreto, sono destinati euro 2.000.000;
 - d) alle imprese turistico-ricettive, di cui all'articolo 6 del decreto, sono destinati euro 200.000.000;
 - e) alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici di cui all'articolo 7 del decreto, sono destinati euro 10.000.000.

Art. 3

(Beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator)

1. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate in favore delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403, costituite entro il 28 febbraio 2020. Le risorse di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo sono erogate anche in favore dei soggetti od enti, costituiti o autorizzati alla data del 28 febbraio 2020, che esercitano attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, anche in maniera non primaria o prevalente, in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.
2. Le risorse, di cui all'articolo 1 del decreto, da assegnare ai beneficiari, di cui al comma 1 del presente articolo, sono così individuate:



Il Ministro del Turismo

- a) una quota parte, nella misura di euro 32.000.000, della somma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), a valere sulle risorse stanziato per il 2021;
 - b) una somma di euro 128.710.773,95, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), quali economie di spesa con un residuo attivo, facente parte delle risorse stanziato per l'anno 2020 ed oggetto del decreto ministeriale 2 novembre 2020, n. 490.
3. L'ammontare del contributo, a valere sulla quota parte delle risorse di cui al comma 2 lettera *a*) del presente articolo, è determinato applicando proporzionalmente le seguenti percentuali alla differenza tra il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile, calcolata per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, come segue:
- a) trenta per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019;
 - b) venti per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
 - c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
 - d) cinque per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
4. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo.
5. I contributi così calcolati, nel limite delle risorse di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo, sono assegnati, in via prioritaria, a coloro che non hanno presentato un'istanza di contributo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35, recante avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403.
6. Qualora i contributi così calcolati, da assegnare ai soggetti di cui al comma 5, siano inferiori a 10.000,00 euro, il contributo pro-capite garantito è, comunque pari a tale soglia minima, nel limite delle risorse di cui al comma 2, lettera *a*).
7. Le somme eventualmente residuali sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto inclusi quelli beneficiari ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403, previa



Il Ministro del Turismo

presentazione di apposita domanda. I contributi sono determinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.

8. Qualora il totale dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse di cui al comma 3, lettera *a*), si provvede all'attribuzione proporzionale delle stesse tra tutti i beneficiari, fermo restando la priorità in favore dei soggetti di cui al comma 5.
9. Le economie di spesa pari a euro 128.710.773,95, di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo, oggetto dei decreti direttoriali 9 novembre 2020, rep n. 87, e 9 dicembre 2020, rep. n. 176, adottati in attuazione del decreto ministeriale 2 novembre 2020, rep. 490, sono assegnate automaticamente ai soggetti che hanno presentato istanza di contributo in base al decreto dirigenziale 15 settembre 2020, rep. 35, recante avviso pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403, sarà pubblicato dal Ministero del Turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco dei beneficiari con le relative quote agli stessi attribuite, fermo restando l'esito positivo dell'istruttoria effettuata.
10. L'ammontare del contributo, da assegnare sulla base delle risorse di cui al comma precedente, è determinato, in via perequativa, garantendo a tutti gli aventi diritto una percentuale omogenea dei ristori complessivamente ricevuti, anche tenendo conto di quelli già conseguiti in base al decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403, con le modalità che seguono con riferimento alla perdita di fatturato e dei corrispettivi per il periodo che dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 ed il corrispondente periodo del 2019:
 - a) perequando l'importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo considerato, con un tetto pari al 25 per cento della perdita di fatturato e corrispettivi per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta del 2019;
 - b) perequando l'importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo considerato, con un tetto pari al 17,5 per cento della perdita di fatturato e corrispettivi per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta del 2019;
 - c) perequando l'importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo considerato, con un tetto pari al 12,5 per cento della perdita di fatturato e corrispettivi per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta del 2019;



Il Ministro del Turismo

- d) perequando l'importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo considerato, con un tetto pari al 10 per cento della perdita di fatturato e corrispettivi per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta del 2019 e con un limite del contributo erogabile pari a 3 milioni di euro.
11. Qualora i contributi così calcolati, da assegnare ai soggetti di cui al comma 9, siano inferiori a euro 1.000, il contributo pro-capite garantito è, comunque, pari a tale soglia minima, nel limite delle risorse di cui al comma 2, lettera *b*).
12. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, il contributo totale così determinato è calcolato al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato. Per i contributi di importo superiore ad euro 1,8 milioni, sono applicate le condizionalità previste dalla decisione comunitaria SA.62392 (2021/N).
13. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
14. L'erogazione dei contributi è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
15. I contributi previsti dal presente articolo sono riconosciuti a condizione che l'importo complessivo ristorato non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020.

Art. 4

(Beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore di guide turistiche e accompagnatori turistici)

1. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale 27 ottobre 2020, n. 63, recante avviso ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440, in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del succitato decreto direttoriale ed in regola con l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020.



Il Ministro del Turismo

2. Il soggetto che svolge contestualmente attività di guida turistica e di accompagnatore turistico può presentare una sola istanza, specificando per quale attività richiede il contributo.
3. Una quota parte pari a euro 10.000.000 delle risorse di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b), è destinata a guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite, in egual misura, tra i soggetti di cui al comma 3, fermo restando che il contributo spettante a ciascun beneficiario ammesso non può essere superiore a euro 10.000,00.
5. Ai soggetti che hanno presentato istanza in base al decreto direttoriale 27 ottobre 2020, rep. 63, recante avviso pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 2 ottobre 2020, rep. 440, è assegnata una quota pari a euro 15.760.000,00. Il contributo è erogato automaticamente, senza necessità di nuova istanza, fermo restando l'esito positivo dell'istruttoria e fatta salva la verifica di fatti o circostanze, anche sopravvenuti, che abbiano comportato la perdita dei requisiti per l'accesso al contributo.
6. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite, in egual misura, tra i soggetti di cui al comma 5, fermo restando che il contributo complessivo spettante a ciascun beneficiario, comprensivo dei ristori ricevuti con la precedente istanza, non può essere superiore a euro 10.000,00. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. I contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
8. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



Il Ministro del Turismo

Art. 5

(Beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore delle imprese esercenti in via primaria e prevalente, le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti)

1. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 1 lettere *a)* e *c)* sono erogate in favore delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, in via esclusiva o prevalente, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 mediante autobus scoperti, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede legale in Italia;
 - b) partita IVA di data anteriore al 23 febbraio 2020 associata al codice ATECO 49.31.00, quale attività esercitata in via esclusiva o prevalente anche mediante autobus scoperti;
 - c) autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione;
 - d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - e) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
2. Le risorse da assegnare, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono ripartite come di seguito indicato:
 - a) una quota parte, pari a euro 5.000.000, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del presente decreto, a valere sulle risorse stanziato per il 2020;
 - b) una quota parte, nella misura di euro 2.000.000, della somma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, a valere sulle risorse stanziato per il 2021.
3. Le risorse di cui al comma 2, lettera *a)*, sono ripartite tra i beneficiari proporzionalmente alla differenza tra il valore medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, calcolato per il



Il Ministro del Turismo

periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, e il valore medio mensile del fatturato e dei corrispettivi calcolato per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, derivanti dall'esercizio mediante autobus scoperti, delle attività riferite al codice ATECO 49.31.00, e, comunque, nel limite della quota di cui all'articolo 1 del presente decreto. Il contributo non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

4. Le risorse di cui al comma 2, lettera *b*), sono ripartite tra i soggetti beneficiari proporzionalmente alla differenza tra il valore medio mensile del fatturato e dei corrispettivi calcolato per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e il valore medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, calcolato per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, derivanti dall'esercizio mediante autobus scoperti, delle attività riferite al codice ATECO 49.31.00. Il contributo non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2021 nel periodo considerato.
5. Il contributo totale così determinato è calcolato al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato.
6. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto, è pubblicato un avviso avente ad oggetto le modalità per l'assegnazione dei contributi. Gli interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, secondo le indicazioni contenute nell'avviso medesimo.
7. I contributi complessivi, di cui al comma 2, non possono comunque superare il 60% della differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

Art. 6

(Beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive)

1. Le risorse, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), sono erogate in favore delle imprese turistico-ricettive, esercenti attività di impresa prevalente, dichiarata – con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate – ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. n. 633/72, identificata dai seguenti codici ATECO: 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20 e 96.04.20.



Il Ministro del Turismo

2. Il contributo spetta in misura forfettaria ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, nel limite massimo di euro 150 milioni, come segue:
 - a) euro mille per i soggetti con ricavi e compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto non superiori a centomila euro;
 - b) euro quattromila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
 - c) euro cinquemila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
 - d) euro diecimila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
 - e) euro centomila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
3. Il procedimento di gestione delle attività di erogazione dei contributi di cui al comma 2 è gestito dall'Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi.
4. Il pagamento del contributo viene effettuato in automatico tramite accredito sui relativi conti di pagamento, utilizzando i codici IBAN forniti in sede di istanza presentata in base al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, ovvero i codici IBAN appositamente comunicati dai soggetti che in sede della predetta istanza hanno chiesto il riconoscimento del contributo sotto forma di credito imposta.
5. Per l'effettuazione dei pagamenti di cui ai precedenti commi, il Ministero del Turismo trasferisce i fondi, secondo le modalità e le tempistiche definite nella convenzione di cui al comma 3, sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».



Il Ministro del Turismo

6. Le risorse pari a euro 50 milioni sono ripartite, in misura forfettaria, tra i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 10 milioni di euro. Il contributo spettante ad ogni soggetto è pari a euro duecento mila.
7. Il contributo, di cui al comma 6, spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
8. Il Ministero del Turismo pubblicherà sul proprio sito l'avviso recante le disposizioni per le modalità di presentazione delle istanze di contributo limitatamente ai soggetti di cui al comma 6.
9. Il contributo è riconosciuto nei limiti indicati dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di cui al successivo articolo 8. Il Ministero del Turismo procederà successivamente all'erogazione alla verifica del rispetto di tali massimali.

Art. 7

(Beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore delle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici)

1. Le risorse, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono erogate in favore delle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale in Italia e non avere procedure concorsuali pendenti;
 - b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - c) essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
 - d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa;
 - e) non trovarsi già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese di cui all'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali



Il Ministro del Turismo

per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

3. L'ammontare del contributo, a valere sulla quota parte delle risorse, di cui al comma 3 del presente articolo, è determinato in via proporzionale rispetto alla perdita calcolata come differenza tra il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile, riferibili ad attività espletate in favore di strutture turistiche, per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021.
4. Il contributo totale così determinato è calcolato al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato.
5. Il contributo complessivo non può, comunque, superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 e non può superare il massimale autorizzato dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
6. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero a quanto previsto dalla Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della



Il Ministro del Turismo

Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9

(Presentazione delle domande)

1. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblica uno o più avvisi aventi ad oggetto le modalità per la presentazione delle eventuali domande di contributo e per l'assegnazione dei contributi.

Art. 10

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del turismo dispone la revoca del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8.6.2001, n. 231.
2. Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegati alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulla congruenza dei dati comunicati, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese, del contenuto rappresentato e della documentazione prodotta nei procedimenti istruiti dal Ministero del Turismo per la erogazione di analoghe misure dai medesimi soggetti o da soggetti collegati, controllati, controllanti o assoggettati a comune controllo. A tal fine il Ministero si avvale anche dei competenti servizi dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, ai quali trasmette prontamente gli eventuali elementi di rispettiva competenza per i dovuti approfondimenti.



Il Ministro del Turismo

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 4 - Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo – EF 2021, sui capitoli 4200 p.g. 1 EPR 2020 e 4203 p.g. 1 in conto competenza 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 11 agosto 2021

IL MINISTRO